

BGer 1C 614/2014 vom 19. Dezember 2014

Bundesgericht, 2014-12-19, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1C_614_2014

FR: TF 1C 614/2014 du 19 décembre 2014

IT: TF 1C 614/2014 del 19 dicembre 2014

Regeste

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; consegna di mezzi di prova
| Assistenza giudiziaria e estradizione

Erwägungen

E. 1.1

Secondo l' art. 84 LTF , contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un'extradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e inoltre si tratti di un caso particolarmente importante (cpv. 1). Si è segnatamente in presenza di un siffatto caso, laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). Questi motivi di entrata nel merito non sono tuttavia esaustivi e il Tribunale federale può essere chiamato a intervenire anche quando si tratti di dirimere una questione giuridica di principio (DTF 136 IV 20 consid. 1.2; 134 IV 156 consid. 1.3.3 e 1.3.4) o quando l'istanza precedente si è scostata dalla giurisprudenza costante (DTF 139 IV 294 consid. 1.1; 133 IV 131 consid. 3, 215 consid. 1.2; 136 IV 16 consid. 1 inedito).

E. 1.2

L' art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in materia penale (DTF 133 IV 132 consid. 1.3). Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante giusta l' art. 84 LTF , che dev'essere ammesso in maniera restrittiva, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 134 IV 156 consid. 1.3.1 e 1.3.2).

E. 1.3

Conformemente all' art. 42 cpv. 2 LTF , spetta al ricorrente, pena l'inammissibilità del gravame, dimostrare che le condizioni di entrata in materia richieste dall' art. 84 LTF sono adempiute (DTF 139 IV 294 consid. 1.1). Ora, il ricorrente, insistendo su un'asserita applicazione arbitraria dei principi stabiliti dalla giurisprudenza al caso di specie, non dimostra che si sarebbe in presenza di un caso particolarmente importante. Riguardo al mancato riconoscimento della sua immunità, il ricorrente non dimostra affatto che, sulla base di un esame accurato della questione e dopo essersi confrontato con la dottrina e la prassi, il TPF si sarebbe scostato dalla giurisprudenza costante. In sostanza, egli si limita infatti ad addurre che l'istanza precedente, riguardo alla pretesa immunità, non avrebbe tenuto conto della, peraltro non meglio specificata, struttura attuale dell'Istituto A._____, paragonandola a quella oggetto della sentenza DTF 113 Ib 157 consid. 3, " la cui struttura, il controllo della regolamentazione interna e via dicendo ", sarebbero

completamente diversi.

E. 2.1

Riguardo alla mancata possibilità di partecipare alla cernita della documentazione litigiosa, avendo avuto conoscenza della decisione di chiusura del 28 luglio 2014 soltanto il 1° agosto successivo, censura sulla quale è incentrato il ricorso, il ricorrente sostiene, a torto, l'impossibilità di sanare questo vizio, come ritenuto dal TPF con riferimento alla prassi e alla dottrina. Giova nondimeno ribadire, sebbene tale vizio possa essere eccezionalmente sanato (sentenze 1C_301/2011 del 7 luglio 2011 consid. 2; 1C_512/2010 dell'11 novembre 2010 consid. 2.2), che il MP chiaramente deve concedere agli interessati la possibilità effettiva e concreta di partecipare alla cernita dei documenti e di esprimersi su un eventuale consenso all'esecuzione semplificata, impartendo loro un termine appropriato (art. 80c cpv. 1 AIMP). Occorre pertanto ricordare al MP di dover rispettare scrupolosamente e in maniera effettiva questo suo obbligo, che non può essere scardinato richiamando quello di celerità. Non occorre tuttavia pronunciarsi oltre sulla questione posta dal ricorrente, meramente teorica, di sapere se sussista un obbligo di notificare direttamente all'estero a un istituto finanziario, quale il ricorrente del quale è nota la sede, le decisioni che lo riguardano, ritenuto che in concreto la C. _____SA glielo ha comunicate.

E. 2.2

Il ricorrente adduce un'asserita violazione del divieto di ricerca indiscriminata di prove, del precetto procedurale della "fairness", del principio della doppia punibilità, di quello della proporzionalità e dell'utilità potenziale. Al riguardo, insiste sul fatto che nella fattispecie la contestata trasmissione sarebbe ormai divenuta superflua, visto che nel frattempo il destinatario della citata somma sarebbe stato individuato nell'ambito di informazioni assunte presso E. _____SA di Lugano, insistendo sull'asserito carattere arbitrario della decisione impugnata. Ora, anche in questi ambiti, il TPF non si è scostato dall'invalsa prassi. Il ricorrente non critica del resto questa giurisprudenza, ma fa valere ch'essa, nel caso in esame, sarebbe stata applicata in maniera estremamente estensiva e rigorosa, contestando in sostanza nel caso di specie la valutazione delle prove da parte dell'istanza precedente, ciò che non fa assurgere alla causa la qualifica di un caso particolarmente importante ai sensi dell' art. 84 cpv. 1 LTF (sentenza 1C_52/2014 del 5 febbraio 2014 consid. 2).

E. 3

Il ricorso dev'essere pertanto dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.